

(N. 616-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1949

Autorizzazione di una seconda spesa di lire 900.000.000 occorrenti per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate.

ONOREVOLI SENATORI. — Con provvedimento legislativo, da voi approvato nel luglio scorso ed ora in corso di perfezionamento è stata autorizzata una prima spesa di un miliardo di lire occorrente per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace, che impone all'Italia di consegnare alle potenze alleate ed associate, in condizioni di perfetta efficienza, un certo numero di unità della sua Marina militare.

Tale somma è la prima spesa sull'onere complessivo di lire 4.500.000.000 che si prevede di dover sostenere per far fronte agli impegni derivanti dall'applicazione del suddetto articolo 57, e la cui ripartizione è la seguente:

a) lire 2.500.000.000 per lavori, forniture e prestazioni necessarie per la rimessa in effi-

cienza di unità da consegnare alle Potenze alleate ed associate;

b) lire 2.000.000.000 da accreditare al rappresentante in Roma della Marina francese ai sensi dell'Accordo firmato a Roma il 14 luglio 1948 fra la Francia e l'Italia, e riguardante l'applicazione dello stesso articolo 57.

Con tale accordo la Francia rinunciava al beneficio della rimessa in efficienza delle navi ad essa assegnate, assumendo a suo carico l'onere relativo; e per contro l'Italia si assumeva l'obbligo di fornire il materiale specializzato ovvero di pagarne l'equivalente attraverso un'apertura di credito di lire 2 miliardi su una banca in Italia a favore del rappresentante della Marina francese, da spendere per ordinazioni all'industria italiana.

Attualmente la Marina militare italiana sta provvedendo a mezzo di industrie private, ai lavori per la rimessa in efficienza delle seguenti tre unità:

Incrociatore <i>Eugenio di Savoia</i> . L. 1.000.000.000	
Cacciatorpediniere <i>Fuciliere</i> . . .	50.000.000
Torpediniere <i>Ardimentoso</i> . . .	60.000.000

che dovranno essere consegnate la prima alla Grecia, le altre due all'U.R.S.S.

Per tal ragione si rende necessario stanziare una seconda spesa che per il corrente esercizio viene limitata a lire 900 milioni.

A questo fine si presenta al vostro esame, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge,

che ha già riportato il parere favorevole del Consiglio superiore di Marina ed in base al quale con l'articolo 1 si provvede a stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa la somma di cui trattasi, e con l'articolo 2 si stabilisce in qual modo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sarà fatto fronte all'onere relativo: con una corrispondente aliquota, cioè, delle maggiori entrate comprese nel 12° provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949.

CASARDI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonchè in applicazione dell'articolo 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze, firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, è autorizzata una seconda spesa di lire 900.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

### Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 - quarto comma - della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate comprese nel 12° provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.